**SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS N. 50/2016**

**PER LA REALIZZAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI ACCUMOLI**

**DI UN MODULO TEMPORANEO DESTINATO AD ATTIVITA’ SOCIALI**

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, presso la sede temporanea del Comune di Accumoli

TRA

il Comune di Accumoli, di seguito "*Comune*" - con sede in Accumoli, nella persona del Sindaco pro tempore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, autorizzato alla sottoscrizione del presente giusta deliberazione di Giunta Comunale n.\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_

E

l’Associazione “Vico Badio Onlus” di seguito *“Realizzatore”,* con sede in Accumoli (RI) Fraz. Fonte del Campo, nella persona del Presidente Giuseppe Servilio munito dei necessari poteri;

di seguito congiuntamente, "*le Parti*";

**PREMESSO CHE**

* in data 24 agosto 2016 si è verificato un evento sismico di particolare intensità che ha interessato molti dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
* in conseguenza di ciò è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";
* in data 24 agosto 2016 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";
* con Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, da ultimo prorogato in forza di quanto previsto dall’art. 1, comma 988, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e attualmente in essere;
* gli eventi sismici in parola hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, nonché danneggiamenti a strutture e infrastrutture ricadenti nel territorio del Comune di Accumoli determinando il trasferimento dell’intera popolazione residente presso altre località;
* l’art. 20 del D.Lgs. 50/2016 prevede la possibilità di realizzare opere pubbliche a spese del privato, previa stipula di apposita convenzione;
* l’Associazione “Vico Badio Onlus” proponeva al Comune di Accumoli, giusta nota prot. n. 1405 del 19/02/2019 che si allega (Allegato 1) e che costituisce parte integrante della presente Convenzione, la realizzazione di una tendo-struttura - nelle modalità declinate tra le parti nello stesso allegato - destinata a finalità sociali, ricreative e culturali in favore della popolazione, da collocare nell’Area S.A.E. di Fonte del Campo;
* con Deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ ­­del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ l’Amministrazione Comunale valutava positivamente la realizzazione dell’opera e approvava lo schema di convenzione mediante il quale disciplinare il rapporto tra il Comune di Accumoli e l’Associazione “Vico BadioOnlus” *ex* art. 20 D. Lgs. n. 50/2016;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

**Articolo 1**

**(Oggetto della convenzione)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Costituisce oggetto della presente la disciplina dei rapporti tra il Comune e il Realizzatore per la realizzazione e posa in opera, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs n. 50/2016, dei seguenti lavori da parte del Realizzatore medesimo:

* n. 1 struttura aggregativa, in prossimità dell’insediamento temporaneo S.A.E. del Comune di Accumoli, sito in località Fonte del Campo, come da elaborato grafico (Allegato 2) allegato alla presente Convenzione;

In particolare l’opera risulta essere composta come di seguito specificato:

* tendo-struttura in acciaio con copertura in PVC di dimensioni 10 m x 10 m ancorata su una piastra in calcestruzzo di dimensioni 12m. x 12m. e un’altezza massima interna al colmo pari a 3,80m., come da elaborato grafico allegato alla presente convenzione (Allegato 2).

L’intera area individuata per la realizzazione dell’opera sarà dotata di tutte le utenze necessarie alla piena funzionalità e fruibilità della struttura, nonché delle necessarie adduzioni e allacciamenti alle reti.

La struttura di fondazione, nonché le adduzioni e gli allacciamenti alle reti, esclusi dalla presente convenzione, saranno eseguiti dal medesimo soggetto attuatore degli insediamenti S.A.E.

**Articolo 2**

**(Obblighi del Realizzatore)**

Il Realizzatore si impegna, anche per il tramite di terze parti da quest’ultimo incaricate:

1. alla progettazione architettonica e direzione lavori per la parte architettonica;
2. alla progettazione strutturale e direzione lavori per la parte strutturale, avvalendosi degli studi geologici dell’area interessata e relativa documentazione già messa a disposizione in copia dal Comune di Accumoli;
3. alla progettazione e direzione lavori per la parte relativa agli impianti, isolamento termico ed aspetti relativi alle norme antincendio ed igienico-sanitarie;
4. a nominare il responsabile dei lavori, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
5. al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008;
6. all’esecuzione dei lavori di costruzione della struttura, la quale verrà consegnata chiavi in mano;
7. al collaudo strutturale ed alla certificazione degli impianti;
8. all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
9. a dare inizio ai lavori entro quaranta giorni lavorativi dal completamento delle attività propedeutiche esecutive consistenti nella realizzazione della platea di fondazione e nella predisposizione degli allacci alle reti.

I lavori per la completa realizzazione dell’opera di competenza del Realizzatore dovranno concludersi entro dodici mesi dal loro inizio. Eventuali proroghe per fatti non dipendenti dalle parti dovranno essere preventivamente concordate nelle forme della presente convenzione.

Il termine assegnato per rendere l’opera disponibile al Comune sarà differito nella misura necessaria all’esecuzione di ogni opera di competenza comunale che interferisca con le opere a carico del Realizzatore.

**Articolo3**

**(Impegni del Comune)**

Il Comune, previo assenso ed in osservanza delle norme che attribuiscono il ruolo di soggetto attuatore alla Regione Lazio, si impegna:

1. a rilasciare al Realizzatore i provvedimenti amministrativi relativi all’occupazione degli spazi e dell’area pubblica necessaria per l’esecuzione dell’opera, senza oneri economici a carico dello stesso Realizzatore;
2. ad individuare e consegnare l’area per eseguire l’opera;
3. a rendersi parte attiva nelle forme istituzionali ed amministrative dettate in tema di semplificazione dei procedimenti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni di cui ai commi precedenti necessarie al Realizzatore per la realizzazione del progetto;
4. ad assumersi, sollevando il sopra citato Realizzatore da qualsiasi ulteriore impegno, la manutenzione e conservazione della struttura, successivamente all’avvenuta consegna della stessa da parte del Realizzatore;
5. a destinare la struttura alle attività di aggregazione e pubblica utilità.

Restano inoltre a totale carico del Comune di Accumoli le prestazioni professionali relative a tutte le attività non espressamente indicate nel progetto allegato alla presente Convenzione, come a carico del Realizzatore.

**Articolo 4**

**(Efficacia della convenzione)**

L’efficacia di tutti gli impegni assunti con la presente Convenzione è subordinata alla corrispondenza tra quanto previsto nella presente Convenzione ivi compresi i suoi allegati e quanto realizzato.

Qualora l’opera non venga consegnata nei tempi previsti e nel rispetto di quanto sopra, per cause imputabili al Realizzatore, oppure il Realizzatore rinunci al completamento dell’opera per motivi a quest’ultimo imputabili, il Comune avrà facoltà di risolvere la Convenzione previa diffida scritta - a/r o PEC - ad adempiere non inferiore a 30 giorni lavorativi e l’Amministrazione avrà diritto di acquisire al patrimonio comunale le opere utilmente eseguite e di completare l’edificio in autonomia, salvo il diritto di addebitare le eventuali ulteriori spese sostenute al Realizzatore.

**Articolo 5**

**(Valore della struttura)**

Il valore definitivo dei beni realizzati ed installati in favore del Comune di Accumoli è individuato sulla base del progetto (Allegato 2).

Il Realizzatore terrà a proprio esclusivo carico tutte le spese e gli oneri come descritti dall’art. 2 necessari alla corretta realizzazione del progetto, ivi compresi i costi del progetto, della direzione lavori, gli oneri di eventuali prove tecniche necessarie alcollaudo e gli oneri della sicurezza che si rendano eventualmente necessari in corso d’opera di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e di eventuali affidatari per il valore presunto di circa 19.500,00 euro (iva inclusa).

I beni così risultanti saranno realizzati in favore del Comune di Accumoli, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 50/2016.

**Articolo 6**

**(Norme di rinvio)**

Per quanto non previsto nella convenzione o non disciplinato dalla legge o dalle relative norme di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile.

**Articolo 7**

**(Inadempienze)**

In caso di grave inadempimento e/o violazione da parte del Realizzatore delle obbligazioni assunte con la presente convenzione e delle relative pattuizioni, fermo restando ogni altro diritto, ragione o azione in capo al Comune, questi ha diritto di disporre la sospensione dei lavori dell’intero intervento oppure della parte di intervento ritenuta dal Comune interessata dalle inadempienze.

Il persistente mancato rispetto della realizzazione delle opere di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è causa di risoluzione di diritto della presente convenzione, che verrà esercitata previo inoltro di diffida al Realizzatore presso l’indirizzo sopra indicato o a mezzo PEC. In tal caso il Comune ha facoltà di acquisire al proprio patrimonio le opere realizzate senza diritto per il Realizzatore all’indennizzo.

**Articolo 8**

**(Controversie)**

In caso di controversia e/o disaccordo sull’applicazione, esecuzione e/o interpretazione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Rieti.

Si allega:

1) nota prot. n. 1405 del 19/02/2019

2) elaborato grafico

3) preventivo

Per il Comune

Il Sindaco

Geom. Stefano Petrucci

***Documento sottoscritto con firma digitale da STEFANO PETRUCCI, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.***

Per il Realizzatore

***Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.***